

Milano, 27 luglio 2018

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate
adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente integrato e modificato**

1	DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	4
1.1	DEFINIZIONE DI “PARTI CORRELATE”	4
1.2	DEFINIZIONE DI “OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE”	5
1.3	DEFINIZIONE DI “AMMINISTRATORI INDIPENDENTI” E “AMMINISTRATORI NON CORRELATI”	6
2	RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
2.1	COMITATO PER L’APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA.....	6
2.2	COMITATO PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
2.3	UFFICIO LEGALE	7
2.4	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI	8
2.5	ESONENTI AZIENDALI	8
3	QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI QUALI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	8
4	QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI QUALI OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	9
5	CASI DI ESENZIONE	9
5.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	10
5.2	PIANI DI COMPENSO <i>EX ART. 114-BIS DEL TUF</i>	10
5.3	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	10
5.4	OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O <i>STANDARD</i>	10
	5.4.1 <i>Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard</i>	10
	5.4.2 <i>Disciplina applicabile</i>	11
5.5	OPERAZIONI CON E TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE	11
6	INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI	12
7	PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI	13
7.1	OPERAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA	14
7.2	MODALITÀ DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	14
7.3	PRESIDI EQUIVALENTI.....	15
7.4	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	15
8	OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA	15
8.1	OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIERE DELEGATO O DEL COMITATO ESECUTIVO.....	15
8.2	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA	16
9	OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE	16
10	PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO	17
11	INFORMATIVA E RENDICONTAZIONE	17
11.1	INFORMATIVA INTERNA	18
11.2	INFORMATIVA AL MERCATO SULLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	18
11.3	INFORMATIVA AL MERCATO SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	18
11.4	OPERAZIONI NON SOGGETTE A TRASPARENZA INFORMATIVA	19
11.5	DELIBERE QUADRO	19
11.6	INFORMATIVA PERIODICA	19
11.7	COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/201420	
11.8	RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	20

12	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA.....	20
13	MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	21
14	VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE	21
15	COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE DEL DIRIGENTE PREPOSTO. VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.....	21
16	DIREZIONE E COORDINAMENTO, SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE	21
17	PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	21

PREMESSA

Consob ha adottato, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, un regolamento recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi *“al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate”* (il **“Regolamento”**).

In data 24 settembre 2010, Consob ha altresì pubblicato la Comunicazione n. DEM/10078683, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”* (la **“Comunicazione Interpretativa”**).

In attuazione delle disposizioni normative sopra indicate, il presente documento (la **“Procedura”**) descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da Mediacontech S.p.A. (**“Mediacontech”** o la **“Società”**) al fine assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate.

In particolare, la Procedura – che definisce le regole relative all'identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di Controllate (come *infra* definite) – è finalizzata a: (i) identificare le categorie di parti correlate e le operazioni per le quali sono previsti appositi meccanismi autorizzativi e/o di informativa; (ii) rappresentare un'utile guida di riferimento per le funzioni coinvolte nel presente processo, ciascuna per quanto di competenza; e (iii) agevolare il monitoraggio del processo di gestione delle operazioni con parti correlate nel suo complesso da parte degli organi e delle funzioni di controllo, ciascuna per quanto di competenza.

1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

1.1 Definizione di “parti correlate”

Ai fini della presente Procedura, la nozione di “parti correlate” e le correlate nozioni di *“controllo”*, *“controllo congiunto”*, *“influenza notevole”*, *“stretti familiari”*, *“dirigenti con responsabilità strategiche”*, *“società controllata”*, *“società collegata”* e *“joint venture”* hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Allegato 1 al Regolamento.

Sulla base delle definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento e delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Interpretativa, sono da considerarsi parti correlate di Mediacontech:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino Mediacontech;
- b) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati da Mediacontech;
- c) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con Mediacontech;
- d) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione in Mediacontech tale da poter esercitare un'influenza notevole in Mediacontech medesima;
- e) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo su Mediacontech congiuntamente ad altri soggetti;
- f) i soggetti che esercitino il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole su Mediacontech in forza della partecipazione ad un patto parasociale;

- g) le società collegate a Mediacontech, quali definite in applicazione del principio contabile internazionale IAS 28 – “*Partecipazioni in società collegate*”;
- h) *le joint venture* di cui Mediacontech sia un partecipante;
- i) i dirigenti con responsabilità strategiche di Mediacontech, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Mediacontech (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, ed i sindaci effettivi);
- j) i dirigenti con responsabilità strategiche di società che controllino Mediacontech, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle controllanti di Mediacontech (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, ed i sindaci effettivi);
- k) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti a), d), e), f), i) e j) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con Mediacontech medesima, tra cui i conviventi, i loro figli e le persone a loro carico;
- l) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti i), j) e k) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- m) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società o, di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

(le “**Parti Correlate**”).

Le informazioni relative ai soggetti ed alle situazioni sopra indicate sono riportate in un elenco delle parti correlate alla Società (“**l'Elenco delle Parti Correlate**”), tenuto e gestito dall'Ufficio Legale, secondo le modalità operative indicate al successivo Paragrafo **2.3.1** (*Istituzione dell'Elenco Parti Correlate*).

1.2 Definizione di “operazione con parti correlate”

Per “operazione con parti correlate” si intende “*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*” (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento).

Sono incluse tra le operazioni con parti correlate ai fini della presente Procedura:

- a) le fusioni che coinvolgano Mediacontech e una Parte Correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di Mediacontech nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra Mediacontech e altra società sottoposta a comune controllo con Mediacontech medesima;
- b) le scissioni per incorporazione con una Parte Correlata, ossia le operazioni con le quali Mediacontech, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa;
- c) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di Mediacontech viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di Mediacontech;
- d) gli aumenti di capitale di Mediacontech con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;

- e) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con responsabilità strategiche, anche con riferimento ad eventuali cariche rivestite e/o incarichi svolti in società controllate (esentabile solo nel caso in cui sussistano i requisiti descritti *infra* al Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*) che segue).

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di Mediacontech (le "**Controllate**"), per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una società controllata di Mediacontech, siano riconducibili a Mediacontech medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa cui si rinvia.

1.3 Definizione di "amministratori indipendenti" e "amministratori non correlati"

Ai fini della presente Procedura:

- per "*amministratori indipendenti*" della Società si intendono, in conformità a quanto indicato dalla Comunicazione Interpretativa, quelli riconosciuti come tali da MEDIACONTECH in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;
- per "*amministratori non correlati*", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

2.1 Comitato per l'approvazione della Procedura

Il Comitato per l'approvazione della Procedura è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Il Comitato per l'approvazione della Procedura rilascia un parere vincolante rispetto alle delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione della Procedura e delle eventuali relative modifiche.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura e le eventuali relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate (nel seguito anche definito "**il Comitato**"), siano esse di maggiore o di minore rilevanza, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da due amministratori indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere amministratori non correlati.

Ai fini della presente Procedura, il Comitato è identificato nel Comitato per il Controllo Interno, con l'unica eccezione delle operazioni in materia di remunerazioni, per le quali è competente il Comitato per le Remunerazioni.

Il Comitato per l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate effettua tutte le attività richieste dal Regolamento e dalla presente Procedura ed, in particolare con riferimento alle operazioni di minore e di maggiore rilevanza, rilascia (prima dell'approvazione delle operazioni medesime) un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della costituzione può nominare il Presidente/Coordinatore del Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. Il Comitato definisce anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento le proprie regole di funzionamento.

Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

2.3 Ufficio Legale

2.3.1 Istituzione dell'Elenco Parti Correlate

L'Ufficio Legale predisporre e tiene aggiornato l'Elenco delle Parti Correlate.

La predisposizione dell'Elenco Parti Correlate è effettuata sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo.

Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate indirette, l'Ufficio Legale richiede alle Parti Correlate dirette la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura (la "**Dichiarazione di Correlazione**"), dei dati concernenti:

- a) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento): (i) dei soggetti che direttamente o indirettamente, controllano la, sono controllati da o sono sottoposti a comune controllo con la Società, (ii) dei soggetti che detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima e (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società;
- b) le entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o un suo stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(le "**Parti Correlate Indirette**").

L'Ufficio Legale verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni di Correlazione debitamente compilate e firmate e procede alla registrazione delle Parti Correlate Indirette ivi menzionate nell'Elenco delle Parti Correlate.

Ciascun soggetto interessato viene tempestivamente informato dell'avvenuta iscrizione nell'Elenco delle Parti Correlate, nonché dell'eventuale successiva cancellazione.

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili quali Parti Correlate dirette di Mediacontech e le funzioni competenti delle Controllate sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Legale le circostanze sopravvenute – quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la modifica di contratti in essere – di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere sulla qualifica di Parte Correlata e, pertanto, possano comportare modifiche all'Elenco delle Parti Correlate.

In ogni caso, l'Ufficio Legale provvede all'aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate con periodicità almeno semestrale, mediante invio, ai soggetti interessati, di appositi questionari.

Nel caso in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, l'Ufficio Legale e/o la Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo possono chiedere un parere al Comitato il quale – ove ritenuto necessario – può a sua volta avvalersi dell'ausilio di un esperto indipendente.

L'Elenco delle Parti Correlate è reso accessibile in via informatica alle Direzioni della Società ed è inoltre messo a disposizione dell'amministratore delegato, ovvero di altri organi o funzioni, delle società controllate da Mediacontech.

Il Comitato vigila sul corretto aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate.

2.3.2 Avvio della procedura per l'approvazione delle operazioni tra Parti Correlate

L'Ufficio Legale inoltre verifica, a seguito delle segnalazioni degli Esponenti Aziendali di cui al successivo Paragrafo 6 (*Individuazione e rilevazione delle operazioni con parti correlate. Flussi informativi*), la natura delle operazioni segnalate ed avvia, se del caso, gli iter procedurali disciplinati al successivo Paragrafo 7 (*Procedura per operazioni rilevanti*).

2.4 **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Dirigente Preposto**") è responsabile del coordinamento della presente Procedura con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio separato, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato predisposte ai fini dell'attestazione *ex art. 154-bis* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), così come del coordinamento dell'informativa contabile relativa alle operazioni con Parti Correlate rispetto ai dati informativi riprodotti nell'Elenco delle Parti Correlate.

2.5 **Esponenti Aziendali**

Si identificano quali esponenti aziendali l'amministratore delegato e i dirigenti operativi di Mediacontech, nonché i legali rappresentanti delle società controllate, titolari, secondo quanto previsto dalla normativa interna delle Controllate, di poteri di firma e/o deleghe di poteri per importi superiori al valore riferibile alle operazioni di valore esiguo indicato nella Procedura (gli "**Esponenti Aziendali**").

Gli Esponenti Aziendali effettuano le verifiche preliminari al fine di identificare un'eventuale Operazione con Parti Correlate secondo le modalità indicate al successivo Paragrafo 6 (*Individuazione e rilevazione delle operazioni con parti correlate. Flussi informativi*).

3 **QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI QUALI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Ai fini della presente Procedura, sono da considerarsi "*operazioni di maggiore rilevanza*" le operazioni con parti correlate poste in essere da Mediacontech, direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento, e di seguito descritti, sia superiore alla soglia del 5% (la "**Soglia di Rilevanza**").

Assume, inoltre, rilevanza il superamento di almeno una delle Soglie di Rilevanza da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati, sia a quest'ultima sia a Mediacontech, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Procedura.

Gli indici di rilevanza adottati dalla società sono i seguenti:

- a) **indice di rilevanza del controvalore**, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione);
- b) **indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal

più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; e

- c) **indice di rilevanza delle passività**, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La Soglia di Rilevanza, sempre in relazione agli indici suddetti, è ridotta al 2,5% per le operazioni aventi ad oggetto:

- atti dispositivi di attività immateriali, quali a titolo esemplificativo marchi, brevetti, invenzioni industriali;
- acquisizioni /cessioni di rami di azienda;
- acquisizioni /cessioni di partecipazioni e/o strumenti finanziari in genere;
- acquisizione/cessione di beni immobili di rilevanza strategica.

4 QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI QUALI OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Mediacontech, direttamente o per il tramite di Controllate, che siano:

- a) inferiori alle Soglie di Rilevanza; e
- b) maggiori delle soglie previste per le operazioni esigue;

escludendosi inoltre le ulteriori operazioni individuate come esenti ai sensi del successivo Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*).

5 CASI DI ESENZIONE

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al Paragrafo 5.1 (*Operazioni di importo esiguo*) che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cf.* successivo Paragrafo 5.2 (*Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF*));
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo;
- d) alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile;
- e) alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, dei consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategiche, diverse da quelle indicate nei precedenti punti c) e d), nel rispetto delle condizioni contemplate nel Paragrafo 5.3 (*Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche*) che segue;

- f) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- g) alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- h) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo Paragrafo 5.4 (*Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*)); e
- i) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo Paragrafo 5.5 (*Operazioni con e tra società controllate e/o collegate*)).

5.1 Operazioni di importo esiguo

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura le operazioni che, singolarmente e in ragione d'anno, abbiano un controvalore complessivo non superiore ad euro 100.000,00 (nel caso in cui una delle controparti sia una persona fisica) o ad euro 250.000,00 (nel caso di operazioni tra persone giuridiche).

5.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

5.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Sono escluse dall'applicazione della Procedura le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, dei consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategiche, diverse da quelle indicate nel precedente Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*), punti **c** e **d**).

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Mediacontech abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea di Mediacontech una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

5.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "**ordinarie**" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Mediacontech e della connessa attività finanziaria svolte dalla stessa o dalle sue Controllate.

Per operazioni "**concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard***" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero

basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Interpretativa. Gli elementi della definizione di "operazione ordinaria" sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare:

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

5.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura, fermo restando le disposizioni di cui al Paragrafo **11** (*Informativa e rendicontazione*) della Procedura.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione di cui al presente paragrafo, l'Ufficio Legale tiene evidenza, mediante la predisposizione di un apposito documento, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione in relazione all'oggetto, la ricorrenza e le dimensioni dell'operazione, la natura della correlazione, i termini e le condizioni definite nello schema contrattuale; la natura della controparte.

5.5 **Operazioni con e tra società controllate e/o collegate**

Fermo restando le disposizioni di cui al successivo Paragrafo **11** (*Informativa e rendicontazione*), sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Mediacontech¹.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali

¹ Secondo la Comunicazione Interpretativa, ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1 del Regolamento.

soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività degli interessi è condotta con riferimento al peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Controllata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche. In particolare, si considerano sussistere interessi significativi qualora la componente variabile della retribuzione del soggetto interessato dipendente dall'andamento della Controllata risulti prevalente rispetto al totale della retribuzione, fatta salva la facoltà del Comitato di esprimere un parere diverso nonostante le sussistenza di tale requisito oggettivo.

Si considera inoltre quale possibile interesse significativo la partecipazione, anche indiretta, nella Controllata oggetto dell'operazione da parte del soggetto che controlla Mediacontech. In tal caso la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente.

6 INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

L'Esponente Aziendale, preventivamente all'avvio di una trattativa o comunque alla definizione di un'operazione, per conto della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, verifica se la controparte costituisca una Parte Correlata, facendo riferimento ai dati informativi riportati nell'Elenco delle Parti Correlate, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto dell'Ufficio Legale.

Qualora venga riscontrato che l'operazione ha quale controparte soggetti identificati come Parti Correlate ne dà tempestiva informazione all'Ufficio Legale che, avvalendosi anche del supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, verifica:

- a) se siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*);
- b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera quadro ai sensi del paragrafo 10 (*Procedura per delibere quadro*);
- c) se l'operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ovvero come operazione di minore rilevanza.

Ai fini delle verifiche circa l'eventuale rilevanza dell'operazione di cui al precedente punto **c)**, l'Ufficio Legale e la Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo si attengono ai seguenti criteri:

- il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata, se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
- le operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse, nel corso di uno stesso esercizio sociale, con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, dovranno essere tra loro sommate: in particolare, in un primo momento si determina la rilevanza di ogni singola operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili e, successivamente, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, si sommano i risultati relativi a ciascun indice;
- ove non diversamente specificato, le operazioni con Parti Correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Conseguentemente, con particolare riferimento all'assegnazione di remunerazioni e

benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà un'autonoma operazione, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, troveranno applicazione le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario (*cf.* Comunicazione Interpretativa).

L'Ufficio Legale provvede a dettagliare le suddette attività di verifica, mantenendone traccia, in appositi supporti.

Qualora l'operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al precedente Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*) ovvero sia attuativa di una delibera quadro ai sensi del paragrafo 10 (*Procedura per delibere quadro*) che segue, l'Esponente Aziendale comunica alla Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, al Dirigente Preposto e all'Ufficio Legale, il compimento dell'operazione non appena la stessa sia stata perfezionata.

Qualora l'operazione non rientri in uno dei casi di esenzione né costituisca esecuzione di una delibera quadro, l'Ufficio Legale comunica per iscritto e senza indugio la rilevanza dell'operazione ai sensi della Procedura al Presidente del Comitato ed avvia l'*iter* procedurale disciplinato al successivo Paragrafo 7 (*Procedura per operazioni rilevanti*), mediante invio di una nota illustrativa nonché della documentazione di supporto esistente a tale data.

Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato, la nota illustrativa deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte coinvolta e natura della correlazione;
- termini e condizioni contrattuali dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione e, qualora si tratti di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
- altre eventuali condizioni dell'operazione che attengono al rapporto con la Parte Correlata;
- motivazioni circa l'interesse della Società o della Controllata al compimento dell'operazione;
- tempistica prevista per il perfezionamento dell'operazione; nonché
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

In caso di operazioni a condizioni ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche che precedono, l'Esponente Aziendale, la Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo e l'Ufficio Legale non siano certi (i) della riconducibilità dell'operazione ai casi di esclusione di cui al Paragrafo 5 (*Casi di esenzione*) o (ii) del controvalore dell'operazione, al fine di determinare se si tratti di operazione di importo esiguo, operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza, la valutazione è rimessa al Comitato. Al fine di compiere la propria valutazione, il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può (i) richiedere ulteriori informazioni e formulare osservazioni all'Esponente Aziendale e all'Ufficio Legale, nonché (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.

7 PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI

Al sensi dell'art. 10 (*Disciplina per determinate tipologie di società*) del Regolamento, la Società si avvale della facoltà di applicare l'art. 7 (*Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le*

società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico) del Regolamento medesimo sia alle operazioni di minore rilevanza sia a quelle di maggiore rilevanza, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti, per quest'ultima tipologia di operazioni, dall'art. 5 del Regolamento medesimo.

7.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'Assemblea

Le operazioni rilevanti, che non siano di competenza assembleare, sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato.

L'organo competente ad approvare le operazioni rilevanti è individuato nel Consiglio di Amministrazione, ovvero, nell'Amministratore Delegato, qualora rientri nelle sue deleghe o nel diverso organo competente.

7.2 Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni

Ricevuti la nota illustrativa dell'operazione e la documentazione di supporto, il Comitato, al fine della valutazione dell'operazione, potrà richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni all'Esponente Aziendale.

La nota illustrativa dell'operazione, la documentazione di supporto e le eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste ai sensi del successivo capoverso, vengono trasmesse al Comitato con congruo anticipo rispetto alla riunione del Comitato con all'ordine del giorno la redazione del parere motivato sull'operazione.

Successivamente, durante le trattative, la predetta nota illustrativa è aggiornata con cadenza periodica, con indicazione di eventuali nuovi elementi e/o scostamenti significativi rispetto alla nota precedente, a cura dell'Esponente Aziendale e dell'Ufficio Legale.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. A tal fine, il Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione, ovvero, all'Amministratore Delegato (o al diverso organo competente) l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione, da individuarsi tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'operazione, e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistanò specificamente anche il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con Mediacontech, la sua controllante o le società dalla stessa controllate non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato, anche per il tramite del segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato, affinché lo stesso esprima il proprio parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. La riunione deve tenersi in tempo utile, al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle divisioni Mediacontech e/o di società del Gruppo coinvolte nelle operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che lo stesso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione. Il parere è, altresì, considerato favorevole quando consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso; in tal caso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che gli elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Inoltre, un parere favorevole rilasciato dal Comitato a condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole, ai sensi della Procedura,

purché le condizioni siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione e controllo.

Il parere del Comitato è trasmesso, tramite il segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale lo trasmette, unitamente all'ulteriore documentazione informativa sull'operazione, ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Nella riunione di approvazione dell'operazione, il presidente del Comitato illustra al Consiglio di Amministrazione, ovvero, all'Amministratore Delegato o al diverso organo competente, il motivato parere non vincolante del Comitato medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione o il diverso organo competente deliberano sulla base della documentazione istruttoria e del parere del Comitato. Il verbale della deliberazione, ove redatto, riporta le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione e delle relative condizioni. Nei casi in cui l'organo deliberante ritenga di non condividere il parere del Comitato, la deliberazione deve specificare le ragioni di tale non condivisione.

7.3 Presidi equivalenti

Laddove uno o più componenti del Comitato risultino controparte, ovvero si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, devono essere adottati i seguenti presidi equivalenti:

- a) nel caso in cui, nella predetta situazione di correlazione, si trovi uno dei due componenti il Comitato, il parere di cui al Paragrafo **7.2** (*Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni*) che precede è rilasciato dall'amministratore indipendente non correlato;
- b) nel caso in cui, nella predetta situazione di correlazione, si trovino entrambi i componenti il Comitato, il parere di cui al Paragrafo **7.2** (*Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni*) che precede è rilasciato dal Collegio Sindacale ovvero, qualora detto presidio non possa trovare applicazione, da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ricorso al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7.4 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione rilevante è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le disposizioni dei paragrafi **7.2** (*Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni*) e **7.3** (*Presidi equivalenti*) che precedono.

8 OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA

8.1 Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, del consigliere delegato o del comitato esecutivo

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo restando gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" di cui all'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, il precedente Paragrafo 7 (*Procedura per operazioni rilevanti*) non si applica, in caso di motivata urgenza, alle operazioni non riservate alla competenza dell'Assemblea e non sottoposte all'autorizzazione della stessa, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere rientri nelle competenze di un Amministratore Delegato o del comitato esecutivo, ove istituito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia

informato delle ragioni di urgenza, prima del compimento dell'operazione, restando inteso che, qualora l'operazione ricada nei poteri delegati al Presidente o comunque lo riguardi, l'operazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione;

- b) tali operazioni, ferma la loro efficacia, siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera c), del Regolamento, riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto **c)** siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché riportate nell'eventuale documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soggetti non correlati.

8.2 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Ove espressamente consentito dallo Statuto e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga al Paragrafo 7 (*Procedura per operazioni rilevanti*), a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:

- a) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

9 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora un Esponente Aziendale, in forza delle deleghe conferitegli, esamini, approvi o intenda sottoporre all'esame/approvazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Delegato di Mediacontech o del diverso organo competente, un'operazione con Parti Correlate da concludersi per il tramite di una Controllata², questo è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Legale affinché possa effettuare le verifiche di cui al precedente Paragrafo 6 (*Individuazione e rilevazione delle operazioni con parti correlate. Flussi informativi*).

Nel caso in cui, ad esito delle attività sopra descritte, l'operazione possa essere qualificata come di maggiore o di minore rilevanza, si applicheranno le procedure di cui al Paragrafo 7 (*Procedura per operazioni rilevanti*).

Successivamente all'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente della Controllata, la funzione competente della Controllata fornirà tempestivamente (i) all'Ufficio Legale, le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di

² A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile, anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento e (ii) e all'Ufficio Legale e alla Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, le informazioni necessarie ai fini della rendicontazione di cui al successivo paragrafo **11.6** (*Rendicontazione delle operazioni*).

Resta inteso, ai fini di maggior chiarezza, che alle operazioni compiute da Mediacontech per il tramite di Controllate si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi di esenzione previste dal Paragrafo **5** (*Casi di esenzione*) che precede. Nel caso in cui una determinata operazione, per ragioni di urgenza, non possa essere sottoposta al preventivo esame o alla preventiva approvazione dell'organo competente di Mediacontech, la Controllata: (i) prima del compimento dell'operazione, informerà l'Amministratore Delegato e l'Ufficio Legale, in forma scritta, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell'operazione, ferma l'efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione o altro organo competente utile di Mediacontech e al Comitato, contenente una adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione nonché delle ragioni dell'urgenza.

10 PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate.

L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere quadro è riservata all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ove nominato, al Direttore Finanziario e Amministrativo di Gruppo e all'Ufficio Legale, i quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta al Consiglio di Amministrazione con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; e (v) della motivazione delle condizioni della delibera quadro.

La proposta di delibera quadro è trasmessa al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale trasmette la proposta al Presidente del Comitato per le opportune deliberazioni, con le modalità e nei termini di cui al presente paragrafo.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Le delibere quadro sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole non vincolante del Comitato, ai termini e alle condizioni di cui al Paragrafo **7** (*Procedura per operazioni rilevanti*) che precede.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle Soglie di Rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una della delibera-quadro non si applicano le previsioni indicate nel Paragrafo **7** (*Procedura per operazioni rilevanti*) che precede. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle Soglie di Rilevanza.

11 INFORMATIVA E RENDICONTAZIONE

Tutte le Funzioni aziendali coinvolte di Mediacontech e delle Controllate collaborano al fine di consentire alla Società di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

11.1 Informativa interna

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Ufficio Legale e della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- a) sull'esecuzione delle operazioni di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento (sia nel caso in cui il compimento dell'operazione sia soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società o dell'assemblea sia nel caso in cui il compimento dell'operazione sia approvato da un diverso organo o soggetto dotato dei necessari poteri), con specifica indicazione delle seguenti informazioni: (i) tipologia dell'operazione; e (ii) ciascuna operazione conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato e delle relative motivazioni;
- b) sull'attuazione delle eventuali delibere quadro, come indicato al paragrafo 10 che precede.

L'informativa ha ad oggetto anche l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato – o di altro organo competente - e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato.

Tutte le operazioni approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate, a cura dell'Ufficio Legale, al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

11.2 Informativa al mercato sulle operazioni di minore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'Ufficio Legale, con il supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla specifica operazione predispone e mette a disposizione del pubblico, entro quindici (15) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico, in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.mediacontech.it, alla sezione *Investor Relations*. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria qualora tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'operazione.

11.3 Informativa al mercato sulle operazioni di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, l'Ufficio Legale, con il supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione, predispone, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento medesimo e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore

rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le Soglie di Rilevanza, è predisposto un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Tale documento è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della Soglia di Rilevanza. Qualora le operazioni che determinano il superamento della suddetta Soglia di Rilevanza siano compiute da Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Nel calcolo del cumulo non si considerano le operazioni che rientrano nei casi di esclusione. Qualora l'utilizzo delle Soglie di Rilevanza dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo e l'Ufficio Legale della Società possono richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo dei suddetti indici. Per consentire l'identificazione delle suddette fattispecie, l'Ufficio Legale, segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato l'approssimarsi del superamento delle Soglie di Rilevanza. A tali fini, le funzioni identificate quali referenti per le Controllate cui affidare il compito di ricevere le informazioni relative alle operazioni di Controllate, sulla base delle informazioni ricevute, segnalano tempestivamente l'intenzione delle Controllate di effettuare operazioni con parti correlate all'Ufficio Legale, cui è affidata, con il supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, la responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle operazioni con parti correlate ai sensi del successivo Paragrafo **11.6** (*Rendicontazione delle operazioni*).

Nei termini precedentemente indicati, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o separatamente sul sito internet www.mediacontech.it alla sezione *Investor Relations*, gli eventuali pareri del Comitato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Regolamento, qualora la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, pubblica un unico documento che contiene informazioni richieste dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

11.4 Operazioni non soggette a trasparenza informativa

Non sono soggette al regime di trasparenza informativa le operazioni rientranti nei casi di esenzione. Per le operazioni ordinarie qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, la Società assicura che: (i) siano effettuate alla Consob le comunicazioni previste dal Regolamento; (ii) le citate operazioni siano indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

11.5 Delibere quadro

L'Ufficio Legale rende una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro, come indicato all'art. 12 del Regolamento.

11.6 Informativa periodica

La Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, con il supporto dell'Ufficio Legale e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione, fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;

- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.7 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 3 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

11.8 Rendicontazione delle operazioni

L'Ufficio Legale, con il supporto della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo, predispone una rendicontazione, in cui vengono annotate tutte le operazioni con parti correlate poste in essere, anche per il tramite delle Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato (ove rilasciato) e di approvazione da parte dell'organo competente. Inoltre, nel caso di operazione ordinaria, qualora le condizioni della stessa siano state definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, l'Ufficio Legale dovrà ricevere dall'Esponente Aziendale o altro soggetto competente ed archiviare la documentazione contenente l'indicazione di oggettivi elementi di riscontro.

Il Dirigente Preposto ha facoltà di avere accesso in ogni momento alla rendicontazione di cui al presente paragrafo.

12 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è messa a disposizione delle direzioni e delle funzioni aziendali di Mediacontech e altresì trasmessa, a cura dell'Ufficio Legale, ai legali rappresentanti e alle funzioni aziendali delle Controllate o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di Mediacontech, medesima affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, ne recepiscano e ne osservino le disposizioni, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, nonché a diffondere la Procedura all'interno delle rispettive strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

In particolare le Controllate sono tenute a fornire a Mediacontech, facendo riferimento all'Ufficio Legale, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione degli adempimenti informativi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

13 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mediacontech con il parere favorevole del Comitato per l'approvazione della Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle stesse nella prassi applicativa.

Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mediacontech previo parere favorevole del Comitato per l'approvazione della procedura, secondo quanto previsto al precedente Paragrafo **2.1** (*Comitato per l'approvazione della procedura*).

14 VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile e dell'art. 153 del TUF.

15 COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE DEL DIRIGENTE PREPOSTO. VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della presente Procedura con le procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di cui all'art. 154-*bis* del TUF, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui sopra, anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o alla normativa di carattere nazionale.

16 DIREZIONE E COORDINAMENTO, SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE

Tenuto conto che la Società è soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate determinate da tale attività, il parere previsto nel paragrafo 7 che precede nonché nell'Allegato 2 del Regolamento recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

17 PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società www.mediacontech.it, alla sezione *Investor Relations*, e, anche mediante riferimento al sito *medesimo*, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.